



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE/UFF.III/12077/C21

Venezia, 23 settembre 2015

Ai	Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado	loro sedi
e, p. c.	Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali	loro sedi
Alle	OO.SS. regionali del comparto scuola	loro sedi
Al	Sito Internet	sede

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** a.s. 2015/2016

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l'anno scolastico successivo, tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

La C.M. n. 19400 del 3.07.2015 (adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto del personale docente a.s.2015/16) ribadisce che agli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa.

Per quanto concerne l'organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore**. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella

scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, **ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, dei docenti di Scuola dell'infanzia e dei docenti di Scuola primaria**.

- c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato, fino al 30 giugno 2016**, con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, o stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d'istituto.

Nel merito si precisa che anche per la copertura di questa tipologia di posti si applicano le indicazioni del MIUR contenute nella nota prot. n.1949 del 10.9.2015 (contratti fino al 30 giugno 2016 nei confronti dei docenti inclusi nelle attuali graduatorie di prima e seconda fascia, ad eccezione delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, contratti in via provvisoria, fino all'avente diritto, con priorità nei confronti dei docenti neo abilitati, nei confronti degli aspiranti inclusi nell'attuale terza fascia).

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e **termina il 30 giugno 2016**.

Docenti di scuola dell'infanzia e primaria

Si ricorda che, come già evidenziato alla lettera b) del precedente paragrafo, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti, ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria non possono essere attribuite ore eccedenti. Pertanto tali docenti, se ad orario completo, non dovranno essere tenuti in considerazione per l'assegnazione di ore di attività alternative.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

"poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa."

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- **scuola dell'infanzia (cap. 2156) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola primaria (cap. 2154) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

- **scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI

Per quanto concerne le funzioni **SIDI**, si segnala la nota MIUR - DGACISIS - prot. n.. 2966 del 1/9/2015, che si trasmette in allegato, che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area "Assunzioni (Gestione corrente) - Supplenze ore aggiuntive:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area "Assunzioni (Gestione corrente) - Supplenze annuali e fino al termine delle attività":

- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a **dichiarare**, sotto la propria responsabilità, di **non aver potuto affidare** tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

In ambedue i casi deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

E' appena il caso di ricordare che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto **lo studio individuale con assistenza di personale docente**.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame



